

SPORTELLO CAF

IN COMUNE

SOLO SU APPUNTAMENTO

Data	
Giorno della settimana	
Orario	
CAF	

DICHIARAZIONE ISEE

AUTOCERTIFICAZIONI INVALIDI CIVILI

ASSEGNO MATERNITA'

BONUS ENERGIA DISAGIO FISICO

RED

COMPILAZIONE 730

MODELLO UNICO

I CAF convenzionati che operano presso il Comune di Rivalta di Torino in Via Balma 5 sono **CAF TRIBUTARISTI** e **CAF CONFAGRICOLTURA**.

Ricevono esclusivamente su appuntamento nei seguenti giorni e orari:

→ **CAF TRIBUTARISTI** lunedì h 9,00/12,00-14,30/17,00

→ **CAF CONFAGRICOLTURA** mercoledì h 9,00/12,00-14,00/17,00

Potrà essere richiesto **gratuitamente**:

- compilazione della prima DSU/ISEE PAG 3
- bonus sociali PAG 7
- bonus energia per gravi condizioni di salute (disagio fisico) PAG 8
- assegno di maternità (per le madri non lavoratrici) PAG 9
- compilazione dei modelli reddituali (RED) PAG 11
- autocertificazioni invalidi civili (ICRIC / ICLAV / ASPS) PAG 12

Potrà essere richiesto **a pagamento**:

- le DSU/ISEE successive alla prima presentate nello stesso anno e per lo stesso nucleo familiare PAG 5
- assistenza alla compilazione dei modelli 730 e UNICO PAG 13

Si ricorda che:

- dal 2021 i bonus sociali (elettrico-gas-idrico) per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda;

- dal 2022 l'assegno nucleo familiare è inglobato nell'assegno unico e universale che può essere richiesto facendo domanda on line sul portale dell'INPS oppure tramite un patronato.

Per prendere appuntamento o per rinviare o annullare un appuntamento già preso, è necessario:

- scrivere a sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it
- chiamare il numero di telefono dedicato **011 9045538** dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30

Per chiarimenti sulla documentazione o per parlare con il CAF è necessario contattarlo direttamente:

- **CAF TRIBUTARISTI** sede di Rivoli Via Caluso 34 011/4270082 - 348/9102201 - caf730@studioacri.it
- **CAF CONFAGRICOLTURA** sede di Pinerolo Via Montebello 39 - 0121322669 tasto 4 - j.aliotta@upatorino.it e p.rinaudo@upatorino.it

RIFERIMENTI delle sedi dei CAF

Per parlare con i CAF nelle loro sedi di appartenenza:

CENTRO ASSISTENZA FISCALE TRIBUTARISTI

Unità locale TO-02-01 autorizzato dal CAF NAZIONALE TRIBUTARISTI SRL

SEDE: VIA CALUSO 34 – 10098 RIVOLI (TO)

tel. 011/4270082 – mob. 348/9102201 - @ caf730@studioacri.it

website www.studioacri.it



CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL

SEDE: VIA MONTEBELLO 39 – 10064 PINEROLO (TO)

tel. 0121/322669 - @ j.aliotta@upatorino.it e p.rinaudo@upatorino.it



ISEE Indicatore Situazione Economica Equivalente

L'ISEE, ovvero l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, costituisce il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate. È in pratica la "carta di identità" economica del nucleo familiare, cioè di tutte le persone riportate sul cosiddetto "stato di famiglia" che risultano essere coabitanti presso una determinata abitazione.

L'ISEE serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, considerando - salvo alcune eccezioni - tutte le voci di "ricchezza" attribuibili a quel medesimo nucleo, come le proprietà immobiliari, le rendite finanziarie, i redditi vari, ecc.

L'ISEE non corrisponde mai ad una fredda somma numerica, ma è il risultato ponderato di un intreccio di variabili matematiche e non matematiche (come la quantità di persone all'interno del nucleo familiare o l'eventuale presenza di disabili/invalidi); quindi, lo stesso identico livello di ricchezza associato a due famiglie completamente diverse, avrà due pesi altrettanto diversi, producendo quindi due indicatori differenti.

L'ISEE viene calcolato sulla base dei dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e resta valido fino al 31 dicembre dello stesso anno in cui è stata presentata la DSU. Ad oggi tutti i dati sono conservati nell'Archivio Nazionale ISEE gestito dall'INPS e resi disponibili agli Enti erogatori ed Amministrazioni per eventuali controlli ed accertamenti che possono essere eseguiti tramite la Guardia di Finanza.

Chi può fare l'ISEE?

Possono fare l'ISEE tutti i cittadini residenti in Italia che desiderano accedere a prestazioni sociali, agevolazioni, o bonus vari.

A cosa serve l'ISEE?

L'ISEE è uno strumento con il quale si verifica se una famiglia ha diritto o meno a determinati sussidi, benefici, agevolazioni in base alla propria condizione economica. Ricorrendo a qualche esempio pratico, l'ISEE va fatto ogni volta che si desidera ottenere:

- sconti sulle bollette del gas, dell'acqua o dell'energia elettrica (cioè, i cosiddetti bonus sociali);
- sconti sul canone Telecom e Canone RAI;
- sconti sui trasporti pubblici;
- sconti sulle tasse universitarie;
- agevolazioni per invalidi;
- prestazioni come il Reddito di Cittadinanza, il Supporto a Formazione e Lavoro, l'Assegno Unico Universale o il Bonus Psicologo;
- a partire dal 2024 servirà anche per chiedere la nuova Carta della Cultura Giovani istituita dalla Legge di Bilancio 2023 in sostituzione del Bonus Cultura 18app.

Le casistiche sono innumerevoli. Spesso le prestazioni per cui si richiede l'ISEE non sono nazionali ma locali quindi anche le informazioni e i requisiti di accesso possono cambiare da Comune a Comune e dipendono dal nucleo, dal luogo e dalla singola prestazione richiesta. Ovviamente non è detto che la famiglia, pur essendo in possesso dell'ISEE, abbia poi diritto alla prestazione.

Cosa si intende per nucleo familiare ai fini ISEE?

La famiglia anagrafica è l'insieme delle persone coabitanti e residenti nello stesso comune, legate da: vincoli di matrimonio;

- parentela;
- affinità;
- adozione;
- tutela;
- vincoli affettivi.

Quali sono le tipologie di ISEE?

Oltre all'ISEE "standard" o "ordinario", le tipologie variano a seconda della prestazione richiesta, e ciascuna può assumere modalità di calcolo differenti:

- ISEE Universitario, per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- ISEE Sociosanitario, per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti o per i ricoveri in residenze sociosanitarie protette;
- ISEE Minorenni, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

ISEE ORDINARIO

Sintetizza la situazione economica del nucleo familiare. Questo tipo di indicatore vale per la maggior parte delle prestazioni generiche (RdC, bonus energia e gas, prestazioni di sostegno al reddito e altro). Il nucleo di riferimento coincide, in linea generale, con lo stato di famiglia alla data di presentazione della DSU.

ISEE UNIVERSITARIO

Deve essere richiesto per l'accesso alle prestazioni universitarie agevolate, secondo le tempistiche stabilite dall'Ateneo. Lo studente che risiede al di fuori del nucleo dei genitori deve possedere i requisiti di indipendenza (reddito e residenza); in caso contrario, dovrà essere in possesso del protocollo ISEE del nucleo d'origine.

ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE

Per prestazioni residenziali (ricoveri presso Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali, RSA, strutture diurne, ecc.) rivolte a soggetti disabili. Per il calcolo occorre essere in possesso anche del protocollo ISEE di eventuali figli non conviventi con il beneficiario della prestazione.

ISEE MINORENNI

Richiesto per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (assegno unico, assegno maternità comunale, mensa scolastica e altro). In caso di genitori non coniugati e non conviventi potrebbe essere necessario includere nell'isee anche l'altro genitore.

Come si ottiene la certificazione ISEE?

Il contribuente deve presentare, autonomamente o tramite CAF, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Nella dichiarazione vengono indicati: tutti i membri facenti parte del nucleo familiare; i riferimenti della casa di abitazione; le relative voci di reddito e del patrimonio, mobiliare e immobiliare.

La DSU è strutturata in diverse sezioni, chiamate "moduli". In ciascun modulo, è richiesto l'inserimento di determinate informazioni, come ad esempio: la composizione del nucleo familiare; la casa di abitazione; i dati anagrafici di ogni singolo componente del nucleo familiare; il patrimonio mobiliare; il patrimonio immobiliare; i redditi; gli eventuali assegni percepiti; il possesso di veicoli.

Per ottenere il calcolo ISEE è dunque obbligatorio presentare la DSU ed il richiedente può farla autonomamente tramite il sito INPS (in possesso del pin di accesso) oppure rivolgendosi ad un CAF, che svolgerà il servizio di consulenza e prima compilazione gratuitamente. Occorre presentare tutti i documenti necessari all'elaborazione della DSU e sulla base dei documenti forniti, il CAF compila la DSU e la trasmette all'INPS, che calcolerà l'indicatore ISEE entro una decina di giorni lavorativi. Il CAF, ottenuto da parte dell'INPS l'indicatore economico associato alla DSU, lo comunica al richiedente. Quindi, non è il CAF che calcola l'ISEE. Il CAF assiste solo il contribuente nella compilazione e nell'invio della DSU, poi sarà l'INPS, di fatto, a calcolare l'indicatore.

Come stabilito dal Governo con il D. L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023 (c.d. Decreto lavoro), a partire dal 1° ottobre 2023, **il servizio di assistenza ISEE rimane gratuito per la compilazione della prima DSU/ISEE e per quelle successive in presenza di variazione dei componenti del nucleo familiare, mentre per tutte le DSU/ISEE successive alla prima presentate nello stesso anno e per lo stesso nucleo familiare è previsto il pagamento nella misura massima di 25 euro (compresa IVA).**

COSTO DEL SERVIZIO DSU/ISEE SUCCESSIVO ALLA PRIMA PRESENTATA NELLO STESSO ANNO

- CAF CONFAGRICOLTURA € 20,00 compresa IVA
- CAF TRIBUTARISTI:
 - o € 10,00 compresa IVA per nucleo familiare composto da un massimo di 2 persone
 - o € 15,00 compresa IVA per nucleo familiare composto da 3 a 5 persone
 - o € 25,00 compresa IVA per nucleo familiare con più di 5 persone

DATI ANAGRAFICI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (ALLA DATA DI COMPILAZIONE DELLA DSU):

- documento di identità valido del dichiarante;
- dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare (come da stato di famiglia) e dei figli fiscalmente a carico (compreso l'eventuale coniuge iscritto all'AIRE);
- indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono cellulare e numeri di telefono fisso di tutti i componenti il nucleo familiare;
- eventuali certificazioni attestanti il grado di invalidità (verbale);
- copia registrata del contratto di locazione, se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione (per edilizia popolare/cooperativa occorre fattura/bollettino del canone);
- copia di eventuale precedente attestazione ISEE 2024.

DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE 2022 DEL NUCLEO FAMILIARE (ANCHE ALL'ESTERO)**per ciascun componente il nucleo familiare:**

- per i depositi bancari e postali (conti correnti e libretti) anche se aperti o chiusi in corso d'anno: documentazione attestante il saldo al 31/12/2022 nonché la giacenza media annua, il codice IBAN ed il codice fiscale dell'intermediario;
- per le carte prepagate: documentazione attestante il saldo al 31/12/2022 nonché la giacenza media annua, il codice IBAN (se presente) ed il codice fiscale dell'intermediario;
- per i titoli di Stato, le obbligazioni, i certificati di deposito e credito, i buoni fruttiferi ed i valori similari: valore nominale delle consistenze al 31/12/2022 ed il codice fiscale dell'intermediario;
- per i contratti di capitalizzazione, i contratti di assicurazione mista sulla vita e le polizze di assicurazione con finalità finanziaria: importo dei premi complessivamente versati fino al 31/12/2022 al netto di eventuali riscatti (con esclusione dei contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al 31/12/2022 non era esercitabile il diritto di riscatto, con o senza penale) e codice fiscale dell'operatore finanziario;
- per le azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri: ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31/12/2022 attestante il valore;
- in caso di partecipazioni non qualificate in società quotate, va assunto il valore rilevato al 31/12/2022, ovvero in mancanza di rilevazione in tale data, al giorno antecedente più prossimo;
- in caso di partecipazioni in aziende o società per le quali non viene redatto il bilancio - imprese individuali: certificazione attestante il valore del patrimonio netto calcolato sull'ultima situazione patrimoniale ed economica (rimanenze finali + beni ammortizzabili al netto dei fondi + eventuali altri cespiti); in caso di partecipazioni in aziende o società per le quali viene redatto il bilancio: ultimo bilancio approvato con l'indicazione del patrimonio netto.

DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL NUCLEO FAMILIARE AL 31/12/2022 (ANCHE ALL'ESTERO)**per ciascun componente il nucleo familiare:**

- certificazioni catastali aggiornate di terreni e fabbricati (visure catastali, atti di compravendita, dichiarazioni di successione, atti di donazione);
- valore venale in comune commercio per i terreni edificabili;
- certificazione dei mutui stipulati per l'acquisto o la costruzione di immobili attestante la quota del capitale residuo al 31/12/2022.

DATI REDDITUALI DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITI ALL'ANNO D'IMPOSTA 2022

per ciascun componente il nucleo familiare:

- dichiarazione dei redditi (Modello 730/2023 o Modello REDDITI PF 2023) e, in ogni caso, certificazioni rilasciate da soggetti erogatori di redditi imponibili ai fini Irpef (Modello CU 2023);
- documentazione attestante altri redditi o indennità (borse di studio, assegni percepiti dal coniuge separato per il mantenimento proprio e/o dei figli, sussidi pubblici a titolo assistenziale, assegni di natalità, assegni familiari percepiti in busta paga da dipendenti pubblici, contributo percepito per l'affitto), compensi per l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, corrispettivi per vendite a domicilio, ecc.;
- redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
- pensioni estere;
- Modello IRAP 2023 per proventi da attività agricole;
- reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza per l'eventuale coniuge iscritto all'AIRE.

DATI RELATIVI AL POSSESSO DI AUTOVEICOLI E ALTRI BENI DUREVOLI

per ciascun componente il nucleo familiare:

- targa di tutti gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore nonché navi e imbarcazioni da diporto posseduti alla data di compilazione della DSU.

PATRIMONIO NETTO

Vedi allegato n. 1 oppure scarica il documento dal sito del Comune di Rivalta di Torino

<http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/uffici-comunali/caf>

**TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È RICHIESTA
IN FOTOCOPIA E IN FORMATO CARTACEO!**

N.B. questo elenco documenti non si considera esaustivo e quindi in alcuni casi potrà sempre essere richiesta ulteriore documentazione.

**L'attestazione ISEE sarà elaborata dall'INPS entro 10 giorni lavorativi
dalla presentazione presso i CAF della DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica.**

Bonus sociali GAS – ELETTRICO - IDRICO

Quali sono i requisiti per beneficiare dei bonus sociali

Il cittadino/nucleo familiare deve risultare in condizione di disagio economico, ossia deve:

- appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9530,00 euro (idrico) / 15.000,00 euro (elettrico e gas),

oppure

- appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

oppure

- appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Limitatamente ai bonus sociali elettrico e gas il valore soglia dell'ISEE di accesso alle agevolazioni per l'anno 2023 è stato elevato a 15.000 euro dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o di gas naturale e/o idrica:

- con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare) o, per accedere al bonus sociale idrico, per uso domestico residente
- attivo (ossia l'erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.

In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva.

Sul portale ARERA https://www.arera.it/it/consumatori/bonus_requisiti.htm#fornitura sono indicati i requisiti che deve avere la fornitura per poter beneficiare del bonus

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di competenza della DSU (cosiddetto "vincolo di unicità"). Ad esempio, per l'anno 2021 un solo bonus per disagio economico elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico.

Come si ottengono i bonus sociali

Dal 1° gennaio 2021 **tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata** (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè, ecc.) **e che risultano in condizione di disagio economico, sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento delle agevolazioni (bonus sociali elettrico, gas e idrico) agli aventi diritto.**

Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus, oppure risultare titolari di Reddito/Pensione di cittadinanza.

**Servizio gratuito di informazioni e assistenza al consumatore
ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**



www.sportelloperilconsumatore.it

info.sportello@acquirenteunico.it - sportello.energia@pec.acquirenteunico.it

BONUS ENERGIA PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE **(disagio fisico)**

Il bonus (elettrico) per disagio fisico è misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. È stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.

Quali sono i requisiti per accedere al bonus per disagio fisico

I requisiti per beneficiare del bonus sociale per disagio fisico non sono cambiati rispetto al passato: possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Quali documenti servono per presentare la domanda?

Per avere accesso al bonus per disagio fisico, il cliente deve essere in possesso di:

- un certificato ASL che attesti:
 - la situazione di grave condizione di salute;
 - la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
 - il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
 - l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata;
- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
 - codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia). Il codice POD è un codice composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
 - la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

Non è richiesta la presentazione dell'ISEE. Il bonus per disagio fisico per queste situazioni viene concesso indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente.

Per informazioni https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm#diritto

ASSEGNO DI MATERNITÀ

È un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l'adozione o l'affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

- 1 Può essere richiesto dalla madre naturale o preadottiva o adottante senza affidamento.
- 2 Possono richiederlo i cittadini italiani, UE o extracomunitari in possesso di Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno Lungo Periodo – CE (ex carta di soggiorno) o Permesso unico di lavoro (Dir. 2011/98/UE art. 3 comma 1 lett. b) "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002" e lett. c) "cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale."
- 3 Possono richiederlo le madri extracomunitarie in possesso del solo Permesso di soggiorno, qualora siano in status di rifugiate politiche e/o protezione sussidiaria.
- 4 Le madri non devono percepire alcuna indennità di maternità da parte dell'INPS o di altro Ente Previdenziale.
- 5 Possono richiederlo le madri che percepiscono un'indennità di maternità inferiore all'importo totale dell'assegno (solo per integrazioni).
- 6 La domanda è da presentare entro sei mesi dalla data del parto o, in caso di adozione, dall'ingresso nella scheda anagrafica del richiedente.

Occorre presentare:

- 1 Carta di identità e codice fiscale della mamma.
- 2 Dichiarazione ISEE in corso di validità.
- 3 Codice IBAN su documento bancario o postale da cui risulti il nome della mamma quale intestataria o cointestataria del conto corrente.

Requisiti 2023

I requisiti necessari per ricevere e richiedere il contributo economico sono:

- ISEE: che deve essere inferiore a 19.185,13 euro (da rivalutazione ISTAT). Se la madre non supererà questo limite, potrà accedere al contributo anche nel caso in cui non sia disoccupata. In questo caso la mamma non dovrà risultare titolare di altri aiuti statali destinati alle donne con figli;
- Il bonus spetta anche in caso di adozione o affido. In questo specifico caso, si può richiedere l'agevolazione solo se il bambino non ha un'età superiore ai 6 anni. Per le adozioni internazionali, invece, basta che il bambino sia minorenne.

INTEGRAZIONE CAF TRIBUTARISTI

Con la circolare 26 del 8 marzo 2023 INPS ha ribadito quanto comunicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri in data 25 febbraio 2023.

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è un contributo mensile concesso per 5 mesi alle madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità e con ISEE inferiore ad una certa soglia, pagato dall'INPS (art 66 legge 448 1998 - articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001)

Il regolamento può variare da Comune a Comune. L'importo è uguale in tutti i Comuni. Viene adeguato all'inflazione di anno in anno, così come il reddito massimo entro il quale si ha diritto a riceverlo

L'importo per il 2023 sale a 383,46 euro mensili, come comunicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2023; Per avere diritto il valore massimo dell'ISEE è pari a 19.185,13 euro.

Documenti da presentare al CAF TRIBUTARISTI SRL e che verranno allegati alla pratica:

- Modello ISEE/DSU;
- Attestazione ISEE/DSU originale completa di tutte le pagine del modello ISEE/DSU;
- Documento di identità e codice fiscale richiedente Assegno (madre);
- Documento di riconoscimento e codice fiscale del beneficiario per il quale si richiede l'assegno. (figlio/figlia);
- Indirizzo e-mail e recapito telefonico per contatto;
- Certificato di residenza recente alla data di presentazione della domanda, anche se non variata rispetto all'attestazione ISEE/DSU;
- Permesso di soggiorno di lungo periodo. A seguito della legge 238/2021 il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non riporta più la dicitura "durata illimitata", ma indica la durata di dieci anni (cinque per i minori di anni diciotto). Questa durata è riferita esclusivamente alla validità del documento e non alla regolarità del soggiorno. Le cittadine non comunitarie devono presentare agli uffici del Comune la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

1. Il modello ISEE/DSU, dichiarazione sostitutiva unica oppure l'attestazione della dichiarazione sostitutiva ancora valida contenente i redditi percepiti dal nucleo familiare di appartenenza nell'anno precedente;
2. Autocertificazione in cui si dichiara sotto la propria responsabilità: i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via); di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione; diversamente, dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza; di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D. Lgs. 151/2001.

Attenzione

Se si percepisce già un assegno di maternità a carico dello stato di cui all'art.75 del D. Lgs. 151/2001 non si ha diritto a presentare anche la domanda anche per l'assegno di maternità rilasciato dai Comuni a prescindere dall'importo dell'ISEE /DSU.

Successivamente il contribuente dovrà presentarsi per la firma della domanda elaborata e fare protocollare l'istanza con le seguenti modalità:

- a mano all'ufficio protocollo (istanza elaborata dal Caf e firmata dal genitore richiedente)
- tramite mail all'indirizzo protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

Compilazione dei Modelli Redduali RED

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'INPS i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione.

A chi è rivolto

Devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all'INPS:

- i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi, oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;
- i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio, il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell'IRPEF;
- coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio, coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;
- i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

Non devono presentare all'INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l'INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.

Come funziona

La dichiarazione reddituale rilevante per le prestazioni collegate in godimento può essere comunicata online all'INPS accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato oppure, in alternativa, si può presentare tramite CAF e altri soggetti abilitati convenzionati con l'INPS.

Autocertificazioni invalidi civili ICRIC / ICLAV / ASPS

Cos'è

Ogni anno, l'INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche d'invalidità civile l'attestazione della permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247).

A chi è rivolto

Devono presentare la dichiarazione di responsabilità i cittadini che percepiscono prestazioni legate all'invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale.

Come funziona

Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile devono presentare il Modello Invalidità Civile Ricovero (modello ICRIC) per dichiarazioni relative a eventuali ricoveri gratuiti e il Modello Invalidità Civile Lavoro (modello ICLAV) per le dichiarazioni sullo svolgimento di attività lavorativa.

In caso di disabilità intellettiva o psichica e in assenza di un tutore/curatore non serve alcuna dichiarazione ma deve essere consegnato alla struttura territorialmente competente un certificato medico con l'indicazione delle patologie.

I minori titolari di indennità di accompagnamento e dell'indennità di frequenza devono presentare il modello ICRIC, per dichiarare eventuali periodi di ricovero o, in caso di minori di età compresa tra i 5 e i 16 anni, la frequenza scolastica obbligatoria o quella di centri ambulatoriali.

Per i minori tra i 5 e 16 anni si deve dichiarare:

- la cessazione della frequenza scolastica;
- il cambio di scuola rispetto all'anno scolastico precedente;
- il trasferimento ad altro istituto scolastico,
- il passaggio di grado di istruzione. In tal caso devono essere indicati i riferimenti del nuovo istituto scolastico (nome della scuola, indirizzo completo, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di posta elettronica o PEC).

I titolari di pensione sociale devono presentare il Modello Accertamento dei requisiti per Assegno o Pensione Sociale (modello ACC. AS/PS) per dichiarare la residenza in Italia.

I titolari di assegno sociale devono presentare il modello ACC. AS/PS, per dichiarare la residenza in Italia ed eventuali ricoveri gratuiti.

Le dichiarazioni di responsabilità si presentano online attraverso il servizio dedicato oppure con la collaborazione degli intermediari abilitati all'assistenza fiscale quali i CAF.

La procedura online consente di inviare i modelli:

- ICRIC per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;
- ICRIC Frequenza per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni sulla frequenza d'istituzione scolastica;
- ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;
- ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile;
- ACC. AS/PS per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile.

L'invio annuale delle dichiarazioni di responsabilità è obbligatorio per l'erogazione delle prestazioni assistenziali. Se l'utente è inadempiente, può visualizzare online anche i solleciti delle dichiarazioni degli anni precedenti per la regolarizzazione.

Dichiarazioni fiscali – MODELLO 730 e MODELLO REDDITI Persone Fisiche – PF (ex Modello UNICO)

Per chi vuole farsi assistere nella compilazione del Modello 730, è possibile rivolgersi ai CAF convenzionati con il Comune di Rivalta di Torino (CAF Tributaristi e CAF Confagricoltura) che, ai sensi di legge, saranno responsabili totalmente di eventuali errori nella redazione della dichiarazione.

SCADENZE

- 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre 2024
- 730 integrativo si presenta entro il 25 ottobre 2024
- PF (ex Modello Unico persone fisiche) 2024 redditi 2022 si presenta entro il 15 ottobre 2024

TARIFE DA PAGARE PER LA COMPILAZIONE

CAF CONFAGRICOLTURA e CAF TRIBUTARISTI

- 730 singolo: € 50,00
- 730 congiunto: € 90,00
- PF (ex Modello Unico): € 80,00

DOCUMENTI NECESSARI PER IL 730/2024

Sono pubblicati sul sito <http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/uffici-comunali/caf>

Il servizio di consulenza documentale e fiscale è incluso nelle tariffe sopra esposte e valido solo per gli utenti che si avvalgono del servizio di elaborazione dichiarazione dei redditi con i CAF convenzionati con il Comune di Rivalta di Torino: CAF TRIBUTARISTI e CAF CONFAGRICOLTURA.

Gli utenti che procedono in modo autonomo all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non rientrano nel servizio indicato.

ATTENZIONE!

DOPO AVER PRESO L'APPUNTAMENTO È NECESSARIO PRENDERE VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER FARE LA PRATICA.

ALL'APPUNTAMENTO CI SI DEVE PRESENTARE MUNITI DEI DOCUMENTI ELENCATI NEL PRESENTE OPUSCOLO, DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO www.comune.rivalta.to.it nella sezione "Sportello CAF".


IN CASO NON SI PRESENTI LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE, L'OPERATORE CAF NON POTRÀ SVOLGERE LA PRATICA E DOVRÀ DARE UN ALTRO APPUNTAMENTO.

Per alcune pratiche particolarmente elaborate, l'operatore del CAF ritirerà la documentazione necessaria e, in un secondo momento, la pratica verrà inoltrata all'utente.

Nel caso per svolgere una pratica si presentasse persona diversa dall'intestatario, occorre presentare anche una DELEGA firmata dall'intestatario e il suo documento d'identità in copia fronte/retro.

Vedi allegato n. 2 oppure scarica il documento dal sito del Comune di Rivalta di Torino www.comune.rivalta.to.it/sites/default/files/wiki/allegato_n2_delega.pdf

**TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È RICHIESTA
IN FOTOCOPIA E IN FORMATO CARTACEO!**




**Per prendere appuntamento
o per rinviare o annullare un appuntamento già preso,
è necessario:**

- scrivere a sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it
- chiamare il numero di telefono dedicato 011 9045538 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30

**Per chiarimenti sulla documentazione
o per parlare con il CAF è necessario
contattarlo direttamente:**

- **CAF TRIBUTARISTI**
sede di Rivoli Via Caluso 34
011 4270082 – 348 9102201 - caf730@studioacri.it

- **CAF CONFAGRICOLTURA**
sede di Pinerolo Via Montebello 39
0121 322669 tasto 4
j.aliotta@upatorino.it – p.rinaudo@upatorino.it



SPORTELLO ACCOGLIENZA

Palazzo Comunale – piano terra

sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

lunedì-martedì-giovedì-venerdì 8.30/12.00

per informazioni → citofonare “Comune”

mercoledì 8.30/17.30

per informazioni → accesso libero

ANNOTAZIONI

